

CAMERA DEI DEPUTATI

N 1204

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALZAMO, SEPIA, LABRIOLA, SALADINO, COLUCCI,
AMODEO, BABBINI, CANEPA, CRESCO, FERRARI MARTE,
LA GANGA, LENOCI, NONNE**

Presentata il 21 dicembre 1979

**Norme per l'unificazione e l'adeguamento
delle prestazioni economiche a favore degli invalidi civili**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il complesso delle misure e delle previdenze, contenute in questa proposta di legge, si riconduce anzitutto all'esigenza che il Parlamento della Repubblica aveva espresso con l'ordine del giorno votato contestualmente alla legge 21 febbraio 1977, n 29. La esigenza sottolineata con tale ordine del giorno, consiste nel disciplinare in modo organico la materia delle pensioni e degli assegni ai cittadini invalidi civili, secondo lo spirito e la materia dell'articolo 38 della Costituzione.

Per alcuni decenni la legislazione dello Stato in questo settore, che interessa la condizione economica di una vasta area sociale ha presentato aspetti contraddit-

ri e di frammentazione che hanno reso inadeguato e talvolta del tutto carente lo intervento dello Stato.

L'assistenza economica ai cittadini invalidi civili e inabili tende, come è noto, a considerare i costi sociali che l'invalidità comporta e a determinare le condizioni favorevoli per un reinserimento integrale dei cittadini interessati in tutte le articolazioni della vita sociale.

In questa prospettiva diviene primario l'intervento in favore di quegli invalidi totali che, insieme ai bisogni di natura alimentare, sono colpiti da un grave problema di autonomia personale, da cui consegue la loro completa emarginazione che consiste nella esigenza permanente di es-

sere assistiti da una persona nel compimento quotidiano dei loro atti individuali e sociali.

La legislazione vigente ha preso in considerazione questo problema rapportandolo per ora soltanto ai ciechi civili anche se vi è una proposta di legge in fase di approvazione al Senato, volta ad avviare gradualmente l'estensione dell'assegno di accompagnamento a tutti gli invalidi civili.

Occorre estendere questa forma di intervento dello Stato a quei cittadini che per la gravità della loro minorazione, quali sono i non deambulanti e gli insufficienti mentali gravi, accusano la assoluta necessità di essere permanentemente assistiti da una persona, si tratti di un familiare o di un collaboratore. Ma una soluzione, che realizzi in modo concreto e serio la solidarietà dello Stato nei confronti di questi cittadini emarginati e duramente colpiti, non può non tenere conto dei reali costi che implica l'assistenza pressoché continuativa e ininterrotta di cui trattasi.

Per questo la proposta di legge fa riferimento all'indennità o, più precisamente, ad una soltanto delle tre indennità di accompagnamento che agli invalidi di guerra e vittime civili di guerra vengono attribuite dalla più recente legislazione, indicando in lire 288.000 l'importo di tale indennità.

Altre questioni importanti, che ad avviso dei proponenti vanno affrontate per un'organica disciplina della materia sono:

1) il reddito consentito per fruire della pensione non reversibile. — Dalle leggi in vigore tale reddito è considerato in modo diverso rispetto agli invalidi civili e ai ciechi civili, sia per quanto concerne la misura, sia per quanto concerne l'attribuzione. Sotto quest'ultimo profilo per gli invalidi civili si prende in considerazione il reddito sia del richiedente che del coniuge, mentre per i ciechi civili soltanto quello del richiedente.

Appare quindi, corretto e perequativo, oltre che conforme ad esigenze costituzionali l'unificazione dei limiti delle con-

dizioni del reddito, cui è subordinata la concessione della pensione non reversibile;

2) elevazione del limite del reddito. — Nel proporre che i limiti del reddito siano elevati a lire 6.000.000 sia per gli invalidi civili totali che per quelli parziali rispettivamente dell'importo attuale di lire 3.366.350 e di lire 2.361.016, si osserva che ciò costituisce un adeguamento indispensabile agli odierni costi della vita e al valore medio dei redditi di lavoro;

3) collegamento della pensione non reversibile con il limite di reddito consentito. — Si è inteso sottolineare, il carattere sostitutivo e integrativo rispetto al reddito personale della pensione non reversibile. A questo scopo risponde la proposta, di cui all'articolo 3, comma primo, secondo cui l'importo annuo della pensione stessa si riduce proporzionalmente, quando esso determina un superamento dei limiti di reddito personale previsti dalla stessa proposta di legge. Ma con ciò si intende anche adottare un correttivo che tenga conto di possibili effetti di sperequazione;

4) modificazione della attuale normativa. — La modificazione dell'attuale normativa di legge per gli invalidi civili parziali (elevazione del limite dal 66 per cento all'80 per cento per il diritto alle prestazioni) è stata suggerita dalla necessità di restringere il numero degli aventi titolo, al fine di poter garantire un intervento economico più qualificato per categorie di invalidi gravemente colpiti dall'invalidità stessa. È comunque prevista per gli invalidi attualmente titolari di prestazioni economiche, i quali abbiano una invalidità compresa tra il 66 per cento e l'80 per cento, la conservazione del trattamento economico acquisito, nei limiti e per gli effetti della legge n. 118 del 1971, e successive modificazioni e integrazioni;

5) infine, l'indennità di accompagnamento al solo titolo della invalidità. — Come si è sopra accennato, l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vuole essere una risposta al problema dell'autonomia personale degli stessi invalidi che hanno la necessità continuativa e permanente dell'assistenza di una persona.

L'assistenza di una persona costituisce quindi la condizione fondamentale per il recupero dell'autonomia individuale degli interessati, e in essa si concretizza un costo rilevante il quale non può non essere socializzato, se si vogliono rimuovere, come è giusto e doveroso, i fattori di emarginazione che colpiscono questi cittadini.

Di qui il fondamento della proposta, secondo cui l'indennità in esame deve estendersi agli invalidi civili totali, qualunque sia il loro reddito.

Per le stesse considerazioni l'indennità di accompagnamento va attribuita ai cittadini invalidi totali a prescindere dall'età, stante che il costo sociale, di cui prima si è detto, attiene alla condizione oggettiva e permanente degli interessati.

Da ultimo, una breve annotazione in ordine agli strumenti giuridici e amministrativi, per l'accertamento sanitario del requisito dell'invalidità: nel quadro delle competenze attribuite alle Regioni e agli enti locali territoriali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento deve effettuarsi da parte di commissioni comunali, in prima istanza, con la facoltà dei richiedenti di adire un organo amministrativo superiore in via di opposizione, salvo, ovviamente, la tutela giurisdizionale.

Sotto questo profilo, affermato il principio, quale discende dalla precitata legge, si pone per le Regioni la necessità di disciplinare con rispettivi provvedimenti idonei, le modalità di accertamento di cui trattasi.

Si può ritenere giustamente che l'efficacia di tali provvedimenti da un lato e, dall'altro, il più diretto controllo demo-

cratico che si eserciterà attraverso le Unità sanitarie locali consentiranno risultati più incoraggianti rispetto ad una corretta individuazione dei cittadini portatori di invalidità.

Si è in questo quadro prevista anche la futura unificazione, in seno all'USL, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, di tutti i servizi per l'accertamento e la valutazione dell'invalidità a qualsiasi titolo contratta, con la esclusione soltanto di quelli per gli invalidi di guerra, regolati da una legge apposita.

L'individuazione di una serie di invalidità, elencate nelle tabelle allegate alla presente proposta di legge, ha esclusivamente lo scopo di rendere più rigoroso il riconoscimento del titolo alle prestazioni economiche previste, evitando la prassi finora seguita di ricorrere unicamente alla correttezza e al rigore delle commissioni a ciò preposte.

Non vi è chi non veda, infatti, come sia stata proprio la mancanza di chiari punti di riferimento a far degenerare il fenomeno di riconoscimenti del diritto alle prestazioni economiche operati in base a criteri del tutto soggettivi e a creare forti sperequazioni sul territorio nazionale, a seconda delle diverse valutazioni effettuate dalle commissioni provinciali.

L'elencazione delle invalidità che danno titolo alle prestazioni previste non ha certo la pretesa di essere esaustiva, in un settore tanto delicato, ma vuole semplicemente porsi come punto di riferimento per un approfondimento della materia, da operarsi nelle sedi competenti e con il contributo di quanti operano nel campo, ma soprattutto vuole porsi come momento di inversione di tendenza rispetto alla assoluta « soggettività » di giudizio che ha presieduto finora alla materia stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Invalidi civili totali).

Agli effetti della presente legge si considerano invalidi civili totali coloro che, per cause diverse dalla guerra, dal servizio o dal lavoro, siano portatori di invalidità o infermità singole o cumulate, di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, che abbiano l'esigenza obiettiva e permanente di essere assistiti da una persona.

Ai cittadini invalidi totali, di cui al precedente comma, e per i quali non provvedano altri Enti previdenziali, è dovuta dallo Stato:

a) una indennità di accompagnamento di lire 288.000 al mese, qualunque sia l'età e il reddito personale del richiedente;

b) una pensione non reversibile di lire 250.000 al mese per 13 mensilità se i richiedenti abbiano compiuto il 15° anno di età e il loro reddito personale non superi la somma annua di lire 6.000.000.

L'indennità di accompagnamento di cui alla lettera a) è sospesa nei confronti dei richiedenti ricoverati in case di cura, di riposo o in istituti di istruzione con retta a carico di enti pubblici o di enti privati per l'intera durata del ricovero.

ART. 2.

(Invalidi civili parziali).

Agli effetti della presente legge si considerano invalidi civili parziali coloro che, per cause diverse dalla guerra, dal servizio o dal lavoro, siano portatori di invalidità o infermità singole o cumulate, di cui all'allegata tabella B, da cui scaturiscono una riduzione della capacità lavora-

tiva non inferiore all'80 per cento e la difficoltà continuativa di realizzare normali rapporti sociali.

Ai cittadini invalidi civili parziali, di cui al precedente comma e per i quali non provvedano altri Enti previdenziali, è dovuta dallo Stato una pensione non reversibile di lire 130.000 al mese per 13 mensilità all'anno, se i richiedenti abbiano compiuto il 15° anno di età e il loro reddito personale non superi la somma di lire 6 milioni.

ART. 3.

*(Adeguamento
delle prestazioni economiche).*

Quando l'importo annuo della pensione non reversibile determina il superamento del limite di reddito previsto dall'articolo 1, lettera *b*) e dall'articolo 2, secondo comma, tale importo viene ridotto in misura proporzionale.

L'indennità di accompagnamento, la pensione non reversibile e il reddito personale di cui ai precedenti articoli sono soggetti agli aumenti in misura percentuale, secondo il dispositivo di perequazione di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'articolo 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Agli invalidi civili totali o parziali, che siano ricoverati in case di cura, riposo o in istituto di istruzione con retta a carico di enti pubblici o di enti privati, la pensione non reversibile è corrisposta nella misura del 50 per cento per l'intera durata del ricovero.

ART. 4.

(Accertamento dell'invalidità).

L'accertamento del requisito di invalidità dei richiedenti compete alle Regioni, che lo effettueranno con le strutture sanitarie dell'USL, in cui i richiedenti sono iscritti, in base a quanto previsto dall'articolo 14, lettera *q*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

E garantita al ricorrente la facoltà di proporre ricorso ad una commissione superiore avverso all'organo che ha espresso il parere in prima istanza.

ART. 5.

(Decorrenza delle prestazioni economiche).

L'indennità di accompagnamento e la pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata fatta la domanda dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

I trattamenti migliorativi di cui alla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1980. Nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge verrà effettuato il riesame della posizione dei beneficiari in ordine alla ricorrenza dei requisiti economici e sanitari.

ART. 6.

*(Unificazione dei servizi
per l'accertamento dell'invalidità).*

Entro il 31 dicembre 1980, il Governo è delegato ad emanare, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio sanitario nazionale, norme finalizzate ad unificare in seno all'USL, secondo quanto previsto dall'articolo 14 lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tutti i servizi per l'accertamento e la valutazione dell'invalidità a qualsiasi titolo contratta, ad esclusione di quelli per l'accertamento e la valutazione dell'invalidità per cause di guerra, regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

All'onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 110 miliardi, per l'anno finanziario 1980 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

ART. 8.

*(Riconoscimento
dei trattamenti economici acquisiti).*

Gli invalidi civili che, non avendo titolo alle provvidenze di cui alla presente legge, godono comunque alla data di entrata in vigore della stessa, di trattamento economico ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a percepire tale trattamento, secondo quanto già stabilito dalla citata legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 9.

(Abrogazione di norme incompatibili).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

TABELLA A.

Cecità bilaterale assoluta e permanente.

Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare (isolatamente o nel loro complesso) profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

Le paralisi permanenti (di origine centrale o periferica) interessanti muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali alla vita e che per i caratteri e la durata si giudichino inguaribili, ivi comprese le tetraplagie spastiche.

La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme che diano luogo alla impossibilità alla deambulazione.

L'amputazione di ambo le cosce con impossibilità (assoluta e permanente) dell'applicazione di apparecchio di protesi.

Le alterazioni delle facoltà mentali, quali schizofrenia, paranoia, sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenza traumatica, demenza epilettica, distimie gravi e tutte le altre forme psichiche che rendano l'individuo permanentemente incapace a qualsiasi attività in modo assoluto.

L'ipoevolutismo di grave entità con Q. I. al di sotto del 50 per cento.

TABELLA B.

Le cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso ovvero con grave e permanente insufficienza coronarica, accertata con indagine coronarografica.

Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco (quando per sede, volume o grado di evoluzione determinano una assoluta incapacità lavorativa).

La fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio determinate dall'azione di gas nocivi.

La epilessia con manifestazioni frequenti.

La perdita delle due mani e di un piede insieme.

La perdita di una mano e di due piedi insieme.

La perdita di due arti, superiore e inferiore dello stesso lato (sopra al terzo inferiore del braccio e della coscia) con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

La perdita di nove-dieci dita delle due mani (compreso o non uno dei pollici).

La perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

L'amputazione di una coscia a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile (in modo assoluto e permanente).

L'amputazione di una gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile (in modo assoluto e permanente).

Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con riduzione del *visus* tale da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (accertata con esame audiometrico).

Le labirintiti e le labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.